

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: - CONTRATTO - " MESSA IN SICUREZZA PORTALE DEI PAGAMENTI ON-LINE DELLA PROVINCIA DI ROMA"

L'anno 2013, il giorno del mese in Roma, Via Tre Cannelle 1/b, presso la sede dell' Ufficio Centrale Ragioneria Generale – Servizio 1 della Provincia di Roma

TRA

L'Amministrazione Provinciale di Roma, con sede in Roma, Via IV Novembre 119/A - 00187 Roma, C.F. 80034390585, nella persona del Dirigente del Servizio 1 dell' Ufficio Centrale della Ragioneria Generale Dott. Francesco Fresilli, autorizzato ex art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, nato a Roma il 09/09/1969, C.F. FRSFNC69P09H501H per la carica domiciliato presso la sede dell'Amministrazione provinciale, di seguito anche "**Provincia di Roma**",

E

WIZARDS PROGETTI s.r.l., con sede legale in Pomezia (RM), Via Piazza B. Cocuzza, 30, capitale sociale Euro 2.500.000,00 (di cui versati euro 1.958.077,00) =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 04115301006, P. IVA /C.F. 04115301006, che interviene nel presente atto nella persona del legale rappresentante p.t. Dott. Fulvio Duse, nato a Catania, il 16/11/1954 C.F. DSUFLV54S16C351A per la carica domiciliato presso la sede della Società, di seguito per brevità anche "**Prestatore**"

PREMESSO CHE

- Con determinazione n.----- è stata disposta un'acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 3 comma 1 lett. x "Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi" approvato con D.C.P. n. 207 del 18/10/2007 avente ad oggetto servizi di messa in sicurezza – Web Application Penetration Test (WAPT) e servizio computer forensics (CF) del portale dei pagamenti on line per un importo complessivo di euro 9.000,000 oltre i.v.a. – CIG ZAB0B9CA8C
- In via preliminare, è stata posta in essere la verifica dell'esistenza del servizio in oggetto all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

così come previsto dal combinato disposto dell'art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 conv. in L. 94/2012 e dell'art. 1 del D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012. Tale verifica ha avuto esito negativo, non essendo stato possibile materialmente reperire il servizio come sopra specificato all'interno dei listini del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

- detto affidamento è stata aggiudicato al Prestatore a seguito di idonea e congrua offerta tecnica ed economica;
- le parti dichiarano che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come i documenti denominati "Offerta servizio Web application Penetration test e Analisi Forense sull'applicazione portale dei pagamenti" datata 19/09/2013 Prot. n. 13/WPR/0073/GL allegato al presente contratto.
2. L'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata, in via gradata, dalle clausole del presente atto e allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Provincia di Roma ed il Prestatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Art. 2

Oggetto

Provincia di Roma affida al Prestatore, che accetta, la prestazione del servizio denominato "Offerta servizio Web application Penetration test e Analisi Forense sull'applicazione portale dei pagamenti" come meglio indicato e da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'offerta per servizi professionali di sicurezza datata 19/09/2013 Prot. n. 13/WPR/0073/GL che devono intendersi integralmente trascritte nel presente atto (ALL. 1).

Art. 3

Caratteristiche del servizio

1. Il prestatore si impegna ad eseguire e gestire la prestazione del servizio secondo le modalità descritte nel presente contratto e secondo le condizioni proposte nella propria offerta (ALL. 1) presentata. Si specifica che non sussistono i presupposti di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/08 per la redazione del DUVRI

Art. 4

Durata, termini di prestazione del servizio e luogo di esecuzione

1. Il presente contratto ha durata massima di 14 giorni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso la sede e gli uffici della Provincia di Roma, presso la sede del Prestatore e/o presso altre sedi indicate dalla Provincia di Roma medesima.

Art. 5

Obbligazioni specifiche del Prestatore

1. Sono a carico del Prestatore, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese anche di trasferta, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività oggetto contrattuale.
2. Il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia di Roma e l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell'esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
3. Il Prestatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto, ovvero nel rispetto a quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. A tal fine, il Prestatore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto
5. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa (Prestatore) degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Provincia di Roma, fermo il diritto al risarcimento del danno,

ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

6. Il prestatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
7. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010 e ss.mm.ii;

Art. 6 Responsabile del Servizio

1. Il Capo Progetto e quindi Responsabile del Servizio, è individuato nella persona di Dott. Giuseppe Lorenzetti, nominato dal Prestatore quale referente responsabile nei confronti della Provincia di Roma per l'esecuzione del presente contratto; il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui la Provincia di Roma, nella persona del proprio responsabile delle attività, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività contrattuali.

Art. 7 Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Prestatore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
 - a) che siano o divengano di pubblico dominio;
 - b) che la Provincia di Roma abbia espressamente autorizzato il Prestatore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Prestatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Prestatore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di

riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

4. È fatto espresso divieto al Prestatore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della Provincia di Roma, ciò anche nel caso in cui il Prestatore dovrà citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dal Prestatore anche dopo la cessazione del rapporto con la Provincia di Roma.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Provincia di Roma ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Provincia di Roma.
7. Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto Codice della privacy in materia di riservatezza.

Art. 8 Corrispettivi

1. Il corrispettivo massimo globale, onnicomprensivo, fisso ed invariabile, per la prestazione delle attività di cui al precedente articolo 2, è pari ad Euro 9.000,00 (novemila/00) Iva esclusa.
2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione del servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dal Prestatore all'approvazione dei deliverables previsti quali output delle attività richieste.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Prestatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. Il Prestatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Art. 9 Fatturazione e pagamenti

1. IL pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo avverrà in unica soluzione entro il termine 30 giorni dalla data della fattura che sarà emessa

entro 20 giorni dall'accertata esecuzione della prestazione.

2. Le fatture, che dovranno contenere il riferimento al presente contratto dovranno essere intestate alla Provincia di Roma – Ragioneria Generale Servizio 1 "Politiche delle Entrate – Finanza – Controllo della Spesa e dell'Investimento " Via delle Tre Cannelle 1b, 00187 Roma, CF 80034390585
3. La liquidazione delle fatture sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di emissione fattura, mediante bonifico sul seguente IBAN: ----- -. Il Prestatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Provincia di Roma le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Prestatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Prestatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente contratto; qualora il Prestatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dalla Provincia di Roma mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r..

Art. 10

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Prestatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Provincia di Roma per legge.
2. Il Prestatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Prestatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72;

Art. 11

Risoluzione e recesso

1. In caso di inadempimento del Prestatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., dalla Provincia di Roma per porre fine all'inadempimento, la medesima Provincia di Roma ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento dell'ulteriore danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Provincia di Roma potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da

comunicarsi al Prestatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore nel corso della procedura di cui alle premesse;
 - b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, anche secondo quanto stabilito nei precedenti artt. 3 e 4;
 - c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Provincia di Roma;
3. Il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla Provincia di Roma nei casi e con le modalità previste dall'art. 1 co. 13 del D.L. 95/2012 convertito con modifiche dalla L. 135/2012

Art. 12 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Prestatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Provincia di Roma azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia di Roma, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, la Provincia di Roma è tenuta ad informare prontamente il Prestatore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Provincia di Roma, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 13 Divieto di cessione del contratto e del credito

1. È fatto espresso divieto al Prestatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. È fatto divieto al Prestatore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Provincia di Roma avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 14

Privacy

1. Per le attività di esecuzione del presente contratto, la Provincia di Roma riveste la posizione di Titolare del trattamento dei dati, ex art. 4, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 196/03, mentre il Prestatore si impegna ad assumere il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati, ex art. 29 del medesimo decreto.
2. La Provincia di Roma, nella sua qualità di Titolare del trattamento, garantisce la liceità della fonte dei dati, impegnandosi ad eseguire tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 196/03 nei confronti del Garante e degli Interessati. La Provincia di Roma si impegna, inoltre, a predisporre, tramite il Responsabile, tutte le misure minime di sicurezza previste dal Tit. V Cap. I e II del D.Lgs 196/03, in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento.
3. Il Prestatore nella persona di Dott. Giuseppe Lorenzetti nella sua qualità di Responsabile esterno del trattamento, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del presente contratto ed avvertirà la Provincia di Roma di qualsiasi evento, che, a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l'alterazione dei dati. Il Prestatore si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l'integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati.

Articolo 15

Documentazione Antimafia

il presente atto prevede un valore complessivo che non supera la cifra di 154.937,07 Euro per cui, ai sensi dell'art. 1, comma 2, punto e), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, non si è provveduto ad acquisire la documentazione antimafia prevista dall'art. 1, comma 1, del medesimo Decreto Presidenziale

Articolo 16
Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto da parte della Provincia di Roma non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
4. Per quanto non espressamente non disciplinato dal presente contratto, trovano applicazioni le norme del Codice Civile in materia di contratti.

Articolo 17
Foro competente

Per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti e non risolte amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma

Letto, confermato e sottoscritto

Provincia di Roma

Dott. Francesco Fresilli

Wizards Progetti S.r.l.

Dott. Fulvio Duse

